Titolo

Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare - termini – perentorietà - sospensione – tassatività delle cause di sospensione

Descrizione

Hanno natura perentoria i termini previsti dal CGS, in base all'art. 44, comma 6, CGS e tutte le controversie debbono essere decise dagli organi di giustizia sportiva in primo grado entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. L'impossibilità per i giudici federali di riunirsi, anche da remoto, in relazione alla pandemia, non è riconducibile all'ipotesi di sospensione dei termini in caso di gravi impedimenti soggettivi, di cui all'art. 38, comma 5, lettera e), del codice di giustizia sportiva CONI. L'art. 110, comma 4, CGS riconduce espressamente alla inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito (novanta giorni in primo grado) la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare. Fatti salvi i periodi di sospensione espressamente decretati dalla FIGC, per il resto il Tribunale federale avrebbe dovuto individuare le modalità più idonee, comprese le riunioni da remoto, per lo svolgimento tempestivo delle proprie funzioni. Nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine perentorio, laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall'art. 38, comma 5, del CGS CONI.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 9/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 44, comma 6, CGS; art. 38, comma 5, lettera e), CGS CONI

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0009 CFA del 12 agosto 2021 (U.S.D. Juventus Domo - sig.ri Giovanni Viscomi e Marisa Zariani/Procura Federale)